

REGOLAMENTO (CEE) N. 257/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3262/91⁽⁴⁾, ha stabilito nel titolo III le modalità di concessione degli aiuti all'ammasso privato di burro e di crema di latte; che l'attuale situazione del mercato del burro e della crema di latte richiede una modifica dei termini entro cui possono essere effettuate le operazioni di entrata all'ammasso, nonché i termini entro i quali l'ammassatore può svincolare tutto o parte del quantitativo contrattuale;

considerando che l'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), ha fissato una compensazione giornaliera per l'ammasso contrattuale, calcolata in funzione del prezzo d'acquisto all'intervento e dei tassi d'interesse; che, tenendo conto dell'andamento del mercato monetario, è opportuno stabilire un solo tasso d'interesse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:

1) L'articolo 23 è modificato come segue:

- al paragrafo 6, primo comma, la data del « 2 aprile » è sostituita dal « 2 marzo » e la data del « 1° settembre » è sostituita dal « 16 agosto »;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1992.

- al paragrafo 7, la data del « 1° settembre » è sostituita dal « 16 agosto ».

2) L'articolo 24 è modificato come segue:

- il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le operazioni di entrata all'ammasso possono aver luogo esclusivamente tra il 1° marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono avere luogo soltanto tra il 16 agosto dell'anno di ammasso e l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo. »;

- al paragrafo 3, primo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

« c) un importo per giorno di ammasso contrattuale calcolato in funzione del 92 % del prezzo di intervento del burro, espresso in moneta nazionale, in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e di un interesse annuo del 10 % »;

- al paragrafo 5, la data del « 31 agosto » è sostituita dal « 15 agosto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 24.